

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2512

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FORLANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(BONIFACIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(MORLINO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(MALFATTI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(MARCORA)

Applicazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-1975

*Seduta del 31 ottobre 1978.*

ONOREVELI COLLEGHI! — Con il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito con la legge 10 agosto 1974, n. 352, venne disposto, in concomitanza con l'aumento del prezzo, uno sfioramento sulle giacenze di zucchero al 30 giugno 1974.

Tale decreto-legge si basava sull'articolo 6 del Regolamento CEE n. 834/74 con il quale l'Italia era stata delegata ad adottare misure nazionali per evitare perturbazioni sul mercato provocate dall'aumento del prezzo dello zucchero al 1° luglio

1974. Tali misure consistevano nella riscossione del plusvalore sulle giacenze di zucchero al 30 giugno 1974 e nella ripartizione ai produttori di barbabietole.

La Corte di giustizia della Comunità europea, con sentenza pronunciata il 30 ottobre 1975 nella causa 23/75, ha dichiarato illegittimo l'articolo 6 del Regolamento CEE 834/74 in quanto a suo giudizio, la Commissione non poteva delegare ad uno Stato membro l'adozione di una misura del genere senza stabilire essa stessa le norme sostanziali di base. In particolare occorre indicare gli operatori soggetti al contributo e le basi di calcolo di tale contributo, nonché definire la nozione di immagazzinamento eccessivo.

In rapporto a quanto la Commissione della CEE ha emanato il Regolamento 2680/77 con il quale si sostituisce integralmente l'articolo 6 annullato, con una nuova disposizione che, pur conservando le caratteristiche essenziali di quella precedente, tiene conto della sentenza della Corte di giustizia.

Sulla base del nuovo regolamento si stabilisce che:

1) il contributo è dovuto da tutti coloro che alle ore zero del 1° luglio 1974 detenevano i vari tipi di zucchero o ne erano destinatari, per quantitativi superiori a 500 chilogrammi (articolo 6, paragrafi 1 e 2);

2) l'importo deve essere pari, al massimo alla differenza tra i prezzi al consumo applicati in Italia alla fine della campagna saccarifera 1973-74 (30 giugno 1974) e all'inizio della campagna saccarifera 1974-75 (1° luglio 1974), (articolo 6, paragrafo 3);

3) il contributo non deve essere riscosso sulla scorta di esercizio delle aziende utilizzatrici, considerandosi come scorta di esercizio un quantitativo di zucche-

ro necessario per una attività normale di quattro settimane, tenendo anche conto della natura e del carattere stagionale dell'attività (articolo 6, paragrafo 4).

Il regolamento fa inoltre obbligo al nostro paese di adottare le misure necessarie per la sua applicazione (articolo 6, paragrafo 5).

La presente legge è emanata per l'applicazione puntuale e tempestiva del regolamento in parola.

Con l'articolo 1 si rideterminano gli importi dei contributi dovuti sulla base dei prezzi applicati in Italia al 30 giugno 1974 e quelli in vigore il 1° luglio 1974. Ciò comporta la restituzione agli interessati delle somme pagate in più.

Agli articoli 2 e 3 si stabiliscono le modalità per il rimborso che avverrà a cura della Cassa conguaglio zucchero (a cui a suo tempo furono versati gli importi). Si dettano anche i criteri per la determinazione delle scorte di esercizio di ogni singola azienda.

Con l'articolo 4 si stabilisce l'obbligo per le società saccarifere di restituire, a fronte dei rimborsi ottenuti, ai commercianti le maggiorazioni che apportarono ai prezzi di vendita per effetto del decreto legge 8 luglio 1974, n. 255. Con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi saranno emanate le necessarie misure di applicazione.

L'articolo 5 prevede delle sanzioni per le aziende che effettuino, al fine di ottenere un rimborso maggiore, delle dichiarazioni difformi alla realtà.

Con l'articolo 6 si prevede la copertura dell'onere: in primo luogo si utilizzeranno le somme a suo tempo riscosse e non completamente distribuite ai bieticoltori e poi si provvederà con il gettito del sovrapprezzo CIP sullo zucchero per la campagna 1978-79.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

La Tabella allegata al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge 10 agosto 1974, n. 352, è sostituita dalla seguente:

	Zucchero bianco	Zucchero greggio	Sciroppi di zucchero
Prodotto nazionale:			
a) per il quale al 30 giugno 1974 non era stato pagato il sovrapprezzo CIP . . .	5.848,87	5.380,96	58,48
b) altro . . . . .	8.103,87	7.455,56	81,03
Prodotto di importazione . . . . .	9.172,75	8.438,93	91,72

## ART. 2.

A coloro i quali, in ottemperanza del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge 10 agosto 1974, n. 352, hanno versato gli importi ivi previsti e ne facciano richiesta, è restituita, entro 60 giorni dalla data ultima prevista dall'articolo 3, la differenza tra la somma versata e quella che risulta dovuta applicando gli importi di cui all'articolo 1. Entro lo stesso termine, alle aziende utilizzatrici che ne facciano richiesta, saranno restituite le somme al medesimo titolo versate relative ai quantitativi di zucchero che costituivano la scorta di esercizio, da determinarsi in misura pari ai quattrocinquantesimi del consumo di zucchero del periodo 1° luglio 1974-30 giugno

1975, con la facoltà per le aziende a carattere stagionale di assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al consumo del mese di luglio 1974, sempreché tale quantità non superi il 50 per cento del consumo complessivo del periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975.

#### ART. 3.

Per ottenere il rimborso di cui all'articolo 2 gli interessati devono presentare domanda alla Cassa conguaglio zucchero entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per il rimborso relativo alle scorte di esercizio le aziende interessate devono dichiarare:

1) la giacenza di zucchero al 1° luglio 1974;

2) gli acquisti di zucchero effettuati nel periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975 al netto di eventuali cessioni a qualsiasi titolo effettuati ad altri operatori;

3) le giacenze di zucchero al 30 giugno 1975.

Le aziende che intendono optare per l'esenzione del consumo del mese di luglio 1974 devono integrare la dichiarazione di cui al comma precedente indicando:

a) gli acquisti effettuati nel mese di luglio 1974, al netto di eventuali cessioni a qualsiasi titolo effettuati ad altri operatori;

b) la giacenza al 31 luglio 1974.

#### ART. 4.

Le società saccarifere, secondo le modalità che saranno stabilite dal Comitato interministeriale prezzi, dovranno restituire ai commercianti, a fronte delle somme ottenute ai sensi dell'articolo 2, le maggiorazioni eventualmente applicate ai prezzi di vendita per effetto del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255.

## ART. 5.

Qualora dagli accertamenti effettuati le dichiarazioni di cui all'articolo 3 dovessero risultare non conformi alla realtà, il fatto è punibile con l'ammenda pari a 5 volte l'entità del rimborso ottenibile.

## ART. 6.

Ai rimborsi di cui all'articolo 2 provvederà la Cassa conguaglio zucchero con il gettito del sovrapprezzo stabilito dal provvedimento CIP del 4 luglio 1978, n. 15, nonché con le somme incassate ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge 10 agosto 1974, n. 352, e non distribuite.